



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

Sent. N. 128/14

R.G. [redacted]

Cron. [redacted]

Rep. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - sezione stralcio di Rutigliano -, nella persona del giudice Marisa Attollino, all'udienza del 17 settembre 2014, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

sentenza

Oggetto: rapporti bancari

nella causa civile iscritta al n. [redacted] r.g.a.c. dell'anno 2013

tra

[redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. [redacted]),
e [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] domiciliatario, giusta procura in calce alla citazione

- attori e convenuti in riconvenzionale -

E

BANCO [redacted], in persona del legale rappresentante p.t. [redacted], rappresentata e difesa dal prof. avv. [redacted] domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

- convenuta e attrice in riconvenzionale -

All'udienza odierna le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di causa.

Il giudice
Marisa Attollino





TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

MOTIVI DELLA DECISIONE: la società [REDACTED] s.r.l. ed i suoi fideiussori, [REDACTED] e [REDACTED], hanno agito nei confronti del [REDACTED] per ottenere il conto della gestione dei rapporti intercorsi con l'agenzia di Putignano della banca convenuta (consistiti nel conto corrente n. [REDACTED] stipulato il 25 marzo 2002, con relativa linea di credito - più volte rinegoziata, dapprima il 13 luglio 2006 con un aumento sino ad € 10.000,00 e la concessione di un mutuo di € 20.700,00 da restituire in 37 mesi, una seconda volta il 14 maggio 2008 con ulteriore innalzamento della linea di credito ad € 35.000,00 - e due finanziamenti, rispettivamente il 4 gennaio 2011 di € 50.000,00 per la durata di 48 mesi ed il 6 aprile 2012 di € 30.000,00 da restituire in 18 mesi, linee di credito tutte garantite con fideiussioni concesse in data 12 marzo 2012 sia da [REDACTED] che da [REDACTED] [REDACTED]), con accertamento di tutte le somme versate dalla società sul ridetto conto corrente nel corso del rapporto, verifica dell'impiego fattone dalla convenuta e, previo accertamento della legittimità degli addebiti operati secondo le patture contrattuali, determinazione di eventuali somme a credito dell'attrice, con condanna della convenuta al ristoro dei danni per la minore disponibilità delle somme di danaro. Hanno premesso di non aver mai ricevuto copia dei contratti conclusi con la banca, né gli estratti conto periodici, nonostante le richieste inviate.

Alle domande articolate dagli attori ha resistito la convenuta





TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

contestando, dapprima, la validità dell'atto introduttivo per la genericità delle richieste, confusamente articolate e prive di specifiche contestazioni, e, nel merito, negando la fondatezza delle pretese a fronte della copiosa documentazione, che ha versato in atti, comprovante l'avvenuta rituale conclusione dei contratti intercorsi con la società [redacted] e con i suoi garanti, la validità delle clausole ivi contenute, e la regolarità degli addebiti operati, risultati dagli estratti conto prodotti, in nessuna parte puntualmente contestati. Ha agito in riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo del conto corrente, pari ad € 35.592,36 alla data del 30 giugno 2013, oltre interessi al tasso convenzionali, comunque contenuto nei limiti di cui alla L. 108/96, dalla data della costituzione in mora (13 marzo 2013) all'integrale soddisfo, e delle rate da gennaio a luglio 2013 dei due finanziamenti concessi rispettivamente il 4 gennaio 2011 avente n. [redacted] ed il 6 aprile 2012 avente n. [redacted] oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito ex art. 5 dei contratti, in subordine ex art. 4 o ancora a quello legale dalla scadenza di ogni singola rata all'integrale soddisfo.

Omissa ogni attività istruttoria, la causa si presenta linearmente strutturata in punto di fatto e di agevole soluzione in diritto, sicché all'odierna udienza è disposta, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'immediata discussione orale, seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi.

Le domande attoree, che nell'opera di qualificazione della





TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

domanda spettante al giudice, possono essere sinteticamente qualificate in rendimento del conto della gestione del rapporto di conto corrente intercorso con la filiale di Putignano della banca convenuta, accertamento di invalidità parziali dei contratti stipulati e rideterminazione delle rispettive partite creditorie e debitorie, sono tutte infondate e vanno rigettate, apprezzandosi, invece, l'accoglibilità delle richieste avanzate in via riconvenzionale dalla controparte.

In primis va evidenziato che, sin dalla costituzione in giudizio, gli istanti non si sono peritati di produrre agli atti i documenti in forza dei quali sarebbero sorte le obbligazioni dedotte in citazione onde supportare l'impianto assertivo narrato nell'atto introduttivo del giudizio. Gli stessi hanno semplicemente sostenuto di non averne avuto copia al momento della sottoscrizione e, nonostante ne avessero fatto richiesta, di non aver ricevuto dalla banca alcuna risposta. Si sono poi affidati al potere del giudice di acquisizione della documentazione necessaria al processo mediante ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c., che invero ha versato in atti tutto il materiale documentale che comprova i rapporti intercorsi fra le parti.

Giova, tuttavia, rilevare che la sollecitazione fatta dalla parte al giudice affinché eserciti il potere di disporre d'ufficio l'acquisizione di atti della controparte o di terzi non è sostitutiva dell'onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi (a maggior



ragione in un giudizio in cui si controverte di diritti eterode-terminati, che trovano la loro genesi in negozi che (necessario porre all'esame del giudice onde verificare la fondatezza delle richieste) e che non può quindi pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso; ciò in quanto il potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c. deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché non può considerarsi in funzione sostitutiva di esso.

D'altronde è principio ormai consolidato in sede giurisprudenziale che l'esibizione a norma dell'articolo citato non può essere affatto ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la stessa documentazione (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 149 del 10-01-2003, Cass. Sez. lavoro, sent. n. 17948 del 08-08-2006).

Nella specie l'art. 119 D.Lgs. 385 del 1993 prevede che, nei contratti di durata, periodicamente e almeno una volta all'anno, il cliente della banca debba ricevere per iscritto una comunicazione completa e chiara dello svolgimento del rapporto (comunicazioni che si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento); in ogni caso lo stesso ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Ad ogni modo, la convenuta, a ciò interessata, ha completato la



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

significativa carenza probatoria delle controparti, allegando tutti i contratti stipulati sia con la [redacted] s.r.l. che con i garanti, nonché tutti gli estratti conto che periodicamente sarebbero stati inviati alla cliente.

Ebbene dal materiale probatorio offerto, che già soddisfa l'interesse rappresentato dagli attori di ottenere il conto della gestione degli atti (a nulla rilevano le delibere che hanno preceduto la stipulazione contrattuale e che rimangono atti interni alla volontà dell'ente convenuto) è agevole desumere che non vi sono clausole contrattuali nulle, peraltro tutte esplicitamente sottoscritte dalla correntista e dai fideiussori, né gli istanti hanno promosso rituali azioni tendenti alla dimostrazione dell'abusivo riempimento dei fogli che assumo di aver sottoscritto con testi parzialmente diversi.

Inoltre, anche a voler ritenere che la banca non abbia provveduto ad inviare alla correntista gli estratti conto periodici, gli attori non hanno affatto contestato le singole annotazioni contabili ivi riportate nemmeno dopo la produzione di copia di essi effettuata dalla convenuta nel presente giudizio.

Questi ultimi si intenderebbero senz'altro approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e, quindi, anche con riferimento al calcolo degli interessi, ex art. 1832 c.c.

Dalle considerazioni che precedono discende la totale infondatezza delle richieste avanzate dagli attori ed al contrario l'accogliibilità della domanda riconvenzionale azionata dalla





TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

convenuta.

Posto, infatti, che non è stato affatto negato il dedotto inadempimento nel pagamento delle rate dei due finanziamenti concessi alla società [redacted] s.r.l., e che, per il rapporto di conto corrente, gli estratti conto hanno efficacia probatoria fino a prova contraria non solo dei confronti della correntista, ma anche nei confronti dei fideiussori della stessa per l'intervenuta decadenza ex art. 1832 c.c. dal diritto di impugnarli, la società Banco [redacted] deve ottenere dagli attori, in solido fra loro (per i fideiussori nei limiti delle somme garantite), il pagamento della somma di € 35.592,36 quale scoperto di conto corrente oltre interessi convenzionali dal 13 marzo 2013 all'integrale soddisfo, nonché complessivamente € 20.281,23 per le rate scadute da gennaio a luglio 2013 in relazione ai due finanziamenti sopra indicati, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 dei rispettivi contratti, su ogni singola rata, dalla rispettiva scadenza, all'integrale soddisfo.

Le spese seguono l'ordinario criterio della soccombenza.

Esse si liquidano come da dispositivo secondo il criterio di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014 entrato in vigore il 3 aprile 2014, applicabile alla fattispecie in quanto la liquidazione è successiva alla data in cui è entrato in vigore il decreto. In relazione al valore effettivo e alla complessità della controversia, al numero, all'importanza e complessità delle questioni trattate, la liquidazione è misurata sui compensi



minimi.

La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale è pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in Cancelleria.

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

il giudice del Tribunale di Bari - sezione stralcio di Rutigliano, nella pubblica udienza del 17 settembre 2014, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 5 febbraio 2013 dalla società [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., da [redacted] e Pellegrino Giuseppe nei confronti del Banco [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta ogni domanda attorea;
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e per l'effetto condanna gli attori, in solido fra loro e per i fideiussori nei limiti delle somme garantite -, al pagamento in favore della convenuta della somma di € 35.592,36 quale scoperto di conto corrente oltre interessi convenzionali dal 13 marzo 2013 all'integrale soddisfo, nonché, complessivamente, € 20.281,23 per le rate scadute da gennaio a luglio 2013 in relazione ai due finanziamenti

SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO

sopra indicati, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 dei rispettivi contratti, su ogni singola rata, dalla rispettiva scadenza, all'integrale

3. ~~scadenza~~ altresì gli attori, in soli fra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.635,00 oltre € 845,25 quale 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il C. di C.

Il giudice

Marisa Attollino



Depositato in Cancelleria
del Tribunale di Roma
il 17/05/2017
Cancelleria Spicciola

***La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy**